“Art. 17 bis. (Il revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente di gestione delle aree protette

secondo le norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla

regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell’ente ed è scelto tra i

revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione

della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che

modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).

3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

L’indennità varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell’indennità di

carica annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale

della spesa dell’ente di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all’esercizio

precedente a quello di affidamento dell’incarico.”.